



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Direzione Generale

**INTESA A LIVELLO REGIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER  
LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A  
BENEFICIO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO  
(PROT. MIURAOODRLO R.U. 4786 DEL 7.5.2012)**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009)

**PREMESSA**

La presente relazione illustrativa viene prodotta ai sensi dell'art. 40bis del D.Lgs 165/2001, comma 5, a corredo dell'accordo di sede raggiunto in data 7 maggio 2012 tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali territoriali legittimate alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, concernente l'intesa sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio a beneficio del personale amministrativo in servizio presso l'U.S.R. per la Lombardia (Direzione Generale e Ambiti Territoriali).

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il presente accordo di sede è stato predisposto seguendo le indicazioni di massima contenute nell'articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concluso in data 16 maggio 2001 e concernente il diritto allo studio.

Si è così stabilito che il numero massimo dei dipendenti beneficiari dei permessi in parola non può superare il limite massimo del 3% della dotazione complessiva di personale effettivamente in servizio all'inizio di ciascun anno solare, ove necessario arrotondato per eccesso. Il contingente, così calcolato, viene ripartito proporzionalmente in base alla effettiva consistenza del personale in servizio presso ciascun Ufficio dell'U.S.R. (Direzione e Ambiti Territoriali)

Al fine di procedere ad ogni opportuna verifica circa quanto sopra indicato, si è stabilito che il Direttore Generale provveda, con proprio atto, a determinare - entro il 30 settembre di ciascun anno - il numero complessivo



dei permessi attribuibili e la concreta suddivisione di tale contingente tra i vari Uffici dell'U.S.R.

Si è altresì stabilito che il personale interessato dovrà produrre domanda contenente tutti gli elementi utili a verificare la sussistenza del diritto e per consentire la predisposizione di apposite graduatorie, entro il 15 novembre di ciascun anno. Le graduatorie, a loro volta, saranno pubblicate entro il 30 novembre di ciascun anno sul sito istituzionale dei singoli uffici. E' anche prevista la possibilità di riassegnare - in seconda battuta - eventuali permessi residuati dopo la prima ripartizione, purchè non vi siano ragioni ostative e sempre in misura proporzionale al personale effettivamente in servizio nei vari uffici dell'U.S.R.

I permessi in oggetto sono concessi nella misura massima di 150 ore nell'anno solare (sotto forma di permessi orari o giornalieri) per partecipazione a corsi anche universitari e postuniversitari che si svolgono durante l'orario di lavoro, proporzionalmente ridotti per il personale che presta attività lavorativa in regime di *part time*. Nel computo delle 150 ore si ritiene ricompreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi e delle attività indicate.

Inoltre, in applicazione del comma 8 dell'articolo 13 del citato CCNI del 2001 e ferme restando le disposizioni contenute nei commi 9 e 10 del medesimo articolo, si è concordato che la documentazione attestante la partecipazione ai corsi e quella relativa al sostenimento degli esami – anche se con esito negativo – deve essere presentata al responsabile dell'Ufficio di appartenenza subito dopo la fruizione dei permessi stessi e, comunque, non oltre la fine dell'anno solare di riferimento. I permessi già fruiti, ove non documentati, verranno considerati quale aspettativa per motivi personali.

Nel rispetto, poi, alle disposizioni ed indicazioni contenute nella Circolare della Funzione Pubblica n. 12 del 07.10.2011, si è concordato che i permessi in parola spettano per la partecipazione ad attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l'orario di lavoro, mentre non sono fruibili per l'attività di mero studio. Sempre nel rispetto delle indicazioni della suddetta Circolare n. 12/2011, si è anche concordato che la gestione dei permessi per il personale cosiddetto "in prestito" compete all'Ufficio ove detto personale è concretamente impiegato.

Infine, è stata concordata la possibilità di concedere i permessi per il diritto allo studio anche ai dipendenti iscritti alle Università telematiche, così come previsto dalla già citata Circolare della Funzione Pubblica n. 12/2011.



**In tal caso, la concessione è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'iscrizione e il sostenimento degli esami, nonché all'attestazione - rilasciata dall'ente competente - della partecipazione alle lezioni mediante la certificazione dell'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.**

**Per IL DIRETTORE GENERALE  
Giuseppe Colosio  
IL VICARIO  
Luciana Volta**

